

Civile Ord. Sez. L Num. 10559 Anno 2026  
Presidente: MANCINO ROSSANA  
Relatore: PISAPIA MARIAGRAZIA  
Data pubblicazione: 21/04/2026

Oggetto

**Naspi**  
**Trasferimento  
del lavoratore**  
**Dimissioni  
giusta causa**

**R.G.N. 14982/2025**

Cron.

Rep.

Ud. 26/02/2026

CC

### **ORDINANZA**

sul ricorso 14982-2025 proposto da;

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,  
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO STUMPO,  
MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI;

**- ricorrente -**

**contro**

SACCO YURI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI  
PETRARCA;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 50/2025 della CORTE D'APPELLO di  
GENOVA, depositata il 03/03/2025 R.G.N. 267/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
26/02/2026 dalla Consigliera Dott. MARIAGRAZIA PISAPIA.

## **FATTI DI CAUSA**

1. Con sentenza n. 50/25, la Corte d'Appello di Genova ha riformato la decisione del Tribunale locale, che aveva rigettato la domanda di indennità di disoccupazione a seguito di dimissioni dovute al trasferimento della sede lavorativa da Genova a Catania. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che il trasferimento del lavoratore a una distanza ben superiore a 50 km dalla propria residenza e l'impossibilità di prestare l'attività lavorativa in un luogo così lontano integrassero una giusta causa di recesso, ossia una grave situazione oggettiva che non consentiva la prosecuzione del rapporto, a prescindere dalla sussistenza di un inadempimento datoriale.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'INPS, affidato a un motivo, ulteriormente illustrato da memoria in prossimità dell'udienza.

Sacco Yuri ha depositato controricorso.

All'udienza camerale, la Corte ha riservato il termine di giorni 60 per il deposito del presente provvedimento.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 3, comma secondo, del d. lgs. 4 marzo 2015, n. 22, con riferimento agli artt. 2103, comma ottavo, e 2119, primo comma, cod. civ.

Lamenta che la Corte territoriale abbia riconosciuto la sussistenza della giusta causa per le dimissioni rassegnate dall'assicurato in conseguenza del trasferimento ad altra sede del datore di lavoro, senza considerare l'esistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e, dunque, senza verificare il grave inadempimento del datore di lavoro medesimo, nonché l'intollerabilità della prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Sotto altro profilo, evidenzia che la natura involontaria della disoccupazione, richiesta dal primo comma dell'art. 3 del d.lgs. n.22/2015 per il riconoscimento della prestazione, deve escludersi nell'ipotesi in cui il lavoratore si ponga volontariamente nella posizione di disoccupato, potendo proseguire il rapporto di lavoro, come nella specie.

2. Il motivo di censura è fondato per i motivi che seguono.

La Corte territoriale ha sussunto la fattispecie concreta nella previsione normativa di cui all'art. 3, co. 2, d.lgs. n.22/2015, secondo cui "la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa", prescindendo però dalla verifica delle concrete circostanze del caso. In particolare, ha ommesso di accertare l'insussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive del trasferimento (art. 2103 cod. civ.), idonea a configurare l'inadempimento del datore di lavoro e la violazione degli obblighi contrattuali su di esso gravanti, che sono invece richiesti per legittimare la dichiarazione unilaterale di recesso ed integrare la giusta causa.

Questa Corte, infatti, ha chiarito che, in tema di assicurazione contro la disoccupazione, la perdita del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione ordinaria, prevista in caso di dimissioni, opera ogniqualvolta il lavoratore rinunci spontaneamente al posto, pur avendo la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro (Cass. sent. n. 23039 del 22/08/2024).

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha valorizzato in via esclusiva la notevole distanza tra l'originaria sede di lavoro (Genova, coincidente con il luogo di effettiva residenza) e la nuova sede lavorativa (Catania), considerandola di per sé ostativa alla possibilità di prestare l'attività lavorativa. Ha così prescisso del tutto dall'inadempimento della parte datoriale, che invece va verificato (Cass. n. 12565/2017; Cass. n. 25384/2015), ovvero da

altra causa oggettivamente idonea a ledere il vincolo fiduciario (cfr. Cass. n. 3136/2015).

La sentenza va allora cassata e rinviata alla Corte territoriale, in diversa composizione, affinché, con nuovo esame del gravame, rivaluti la sussistenza della giusta causa delle dimissioni, attenendosi al seguente principio di diritto: "In tema di NASpI, il riconoscimento della prestazione al lavoratore dimissionario presuppone che le dimissioni siano rese per giusta causa ai sensi dell'art. 3, co. 2, d.lgs. n.22/2015, che richiede l'accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro e tali da integrare un grave inadempimento (o comunque una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto); pertanto, non è sufficiente, da sola, la notevole distanza conseguente al trasferimento della sede di lavoro per ritenere sussistente la giusta causa e la conseguente disoccupazione involontaria".

La Corte territoriale provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 26 febbraio 2026

La Presidente

Rossana Mancino



